

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Modifica del 1° ottobre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 4 maggio 2010¹;

visto il parere del Consiglio federale del 4 giugno 2010²,

decreta:

I

La legge federale del 19 dicembre 1958³ sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l'assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore, dai velocipedi o dai mezzi simili a veicoli.

Art. 18 cpv. 1 e 2

¹ I velocipedi devono essere conformi alle prescrizioni.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla costruzione e sull'equipaggiamento dei velocipedi e dei loro rimorchi.

Art. 25 cpv. 2 lett. h

Abrogata

Art. 70

Velocipedi

La responsabilità civile dei ciclisti è disciplinata dal Codice delle obbligazioni⁴.

¹ FF **2010** 3633

² FF **2010** 3645

³ RS **741.01**

⁴ RS **220**

Art. 72 cpv. 4, secondo periodo, e cpv. 5

⁴ ... L'autorità che concede il permesso d'organizzare la manifestazione stabilisce, secondo le circostanze, la copertura minima d'assicurazione; per le manifestazioni con veicoli a motore tale copertura non può essere, tuttavia, inferiore a quella dell'assicurazione ordinaria.
...

⁵ Se a un danno cagionato durante una manifestazione organizzata senza permesso deve essere sopperito dall'assicurazione ordinaria del veicolo a motore che l'ha cagionato, dal ciclista che l'ha cagionato o dalla sua assicurazione per la responsabilità civile privata, l'assicuratore o il ciclista ha diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili che sapevano o avrebbero dovuto sapere, prestando tutta la dovuta attenzione, che un'assicurazione speciale non era stata stipulata per la manifestazione.

Art. 73 cpv. 2

Abrogato

Art. 76 cpv. 2 lett. a, nonché 5 lett. a

² Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti:

- a. copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da:
 - 1. veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge,
 - 2. ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l'autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall'autore stesso né da un'assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsabile o da un'altra assicurazione;

⁵ Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a:

- a. obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'autore del danno non ha un'assicurazione per la responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l'assenza di una simile assicurazione è contestata;

Art. 77 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3

¹ Se i Cantoni rilasciano licenze di circolazione e targhe di controllo per veicoli a motore senza che sia stata stipulata l'assicurazione prescritta, essi sono civilmente responsabili, nei limiti dei minimi d'assicurazione previsti nella presente legge, dei danni per i quali sono tenuti i detentori di veicoli a motore. ...

³ Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia al rilascio di licenze di circolazione e di targhe di controllo da parte della Confederazione.

Art. 83 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3

¹ L'azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'infortunio. ...

³ Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge, si prescrivono in due anni dal giorno in cui la prestazione fu effettuata integralmente e il responsabile fu noto.

Art. 97

Abuso della
licenza e delle
targhe

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. usa licenze e targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui né per il suo veicolo;
- b. nonostante un avvertimento dell'autorità, non restituisce le licenze o le targhe di controllo che non sono più valide o che sono state revocate;
- c. cede a terzi l'uso di licenze o di targhe di controllo che non sono state rilasciate per essi né per i loro veicoli;
- d. dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso;
- e. per farne uso, altera o contraffà targhe di controllo;
- f. usa targhe di controllo alterate o contraffatte;
- g. intenzionalmente, si appropria illecitamente di targhe di controllo allo scopo di usarle egli stesso o di cederne l'uso a terzi.

² Le disposizioni speciali del Codice penale⁵ non sono applicabili a questi casi.

Art. 99 n. 4

Abrogato

Art. 105 cpv. 3

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini

La presidente: Pascale Bruderer Wyss

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2011.⁶

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁶ FF 2010 5767